



Definizione delle informazioni, delle regole tecniche e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle ricariche dei veicoli elettrici nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione delle specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni relative alle operazioni di ricarica elettrica dei veicoli ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

1.1. Sono approvate le specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni relative alle operazioni di ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, inserito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.

1.2. Eventuali modifiche alle specifiche tecniche sono pubblicate nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e ne è data relativa comunicazione.

2. Modalità e termini di memorizzazione e trasmissione delle informazioni

2.1. I soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1-*ter*, del d.lgs. n. 127 del 2015 conservano elettronicamente, ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, le informazioni previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

2.2. I soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1-*ter*, del d.lgs. n. 127 del 2015, trasmettono esclusivamente per via telematica, secondo le modalità descritte nelle specifiche tecniche, le informazioni ivi previste.

2.3. La trasmissione di cui al punto precedente è effettuata a decorrere dalla data di attivazione del canale telematico che sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

2.4. Le informazioni di cui al punto 2.2. relative alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 1-*ter*, del d.lgs. n. 127 del 2015 sono trasmesse entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

2.5. Le informazioni di cui al punto 2.2. relative alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 1-*ter*, del d.lgs. n. 127 del 2015 effettuate dal 1° gennaio 2026 e fino all'ultimo giorno del mese precedente a quello di attivazione del canale telematico sono trasmesse entro quarantacinque giorni dalla data di attivazione del canale.

3. Trattamento dei dati

3.1. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera *e*), del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento"). La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera *b*), del Regolamento e 2-*ter* del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui

al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 2, comma 1-*ter*, del d.lgs. n. 127 del 2015, inserito dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.

La suddetta norma prevede che, in considerazione delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.

3.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati.

3.3. I dati sono memorizzati nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, conformemente a quanto previsto dal Regolamento.

3.4. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente al personale autorizzato al trattamento e adeguatamente formato, le cui operazioni sono puntualmente tracciate.

3.5. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali e la sua conformità agli obblighi di legge e al Regolamento.

3.6. L’Agenzia delle entrate si avvale del *partner* tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.

3.7. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lett. *e*) del Regolamento), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle finalità di cui al punto 3.1.

3.8. Sul trattamento dei dati personali è eseguita la valutazione d'impatto (DPIA) prevista dall'articolo 35 del Regolamento.

Motivazioni

L'articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 stabilisce, al comma 1-ter, che in considerazione delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il presente provvedimento dà attuazione alla disposizione normativa sopra richiamata.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante “*Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto*”;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*”;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, avente ad oggetto “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, avente ad oggetto “*Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005*”;

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni, recante “*Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23*”;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE;

Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, recante “*Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie*”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 12 dicembre 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente